



REGOLAMENTO D'ESAME per

l'esame federale di professione di specialista in materia di assicurazione sociale

del **21 LUG 2015**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

Campo di attività

Gli specialisti in materia di assicurazione sociale lavorano principalmente nei diversi rami delle assicurazioni sociali. Sono però anche attivi, in particolare, nelle amministrazioni pubbliche, nei settori dell'assistenza sociale, della gestione del personale e dei salari, delle attività fiduciarie e di mediazione e delle attività di consulenza.

Principali competenze operative professionali

Gli specialisti in materia di assicurazione sociale trattano le questioni relative ai contributi e alle prestazioni delle assicurazioni sociali con competenza e professionalità. Chiariscono in maniera mirata questioni controverse, coinvolgendo a seconda dei casi anche altri servizi competenti. Stabiliscono i contributi e le prestazioni analizzando la situazione specifica e facendo riferimento alle basi legali.

Comunicano le decisioni delle assicurazioni sociali in maniera corretta dal punto di vista sia giuridico sia formale e nel pieno rispetto delle procedure.

Nella loro attività gli specialisti in materia di assicurazione sociale informano regolarmente le persone assicurate e i datori di lavoro sulle competenze e sulle prestazioni dell'assicurazione sociale che fanno al caso loro.

Esercizio della professione

Gli specialisti in materia di assicurazione sociale con attestato professionale federale lavorano in maniera indipendente nei diversi ambiti delle assicurazioni sociali o in un settore affine. A seconda del ramo in cui sono attivi collaborano inoltre con altri esperti (medici, datori di lavoro delle persone assicurate, collocatori professionali, operatori sociali, ecc.) allo scopo di compiere accertamenti o di definire misure.

Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

La sicurezza sociale è una delle colonne portanti della politica sociale della Svizzera. Serve a tutelare le persone che vivono e lavorano in Svizzera da rischi sociali come la vecchiaia, la malattia, l'infortunio, la disoccupazione, ecc. Gli specialisti in materia di assicurazione sociale forniscono con il loro lavoro un contributo fondamentale perché il sistema della sicurezza sociale possa funzionare in maniera affidabile e nel rispetto delle disposizioni legali. Alla luce della grande rilevanza delle assicurazioni sociali per la vita economica del Paese gli specialisti in materia di assicurazione sociale si impegnano nel loro lavoro affinché le normative che disciplinano la sicurezza sociale siano applicate in maniera corretta ed efficiente.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali (FIAS)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame. La commissione conta da 7 a 9 membri ed è nominata dal Comitato centrale FIAS per un periodo di 3 anni.

Ogni regione linguistica deve essere rappresentata almeno da un membro nella commissione d'esame. Sia i membri sia il presidente sono eletti dal Comitato centrale FIAS per una durata di tre anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;

- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi ad una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date d'esame;
 - la tassa d'esame;
 - l'ufficio d'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di uno dei seguenti certificati:
 - a1) - un attestato federale di capacità che presuppone una formazione professionale della durata di almeno tre anni;
- un diploma di maturità;
 - a2) - un certificato federale di formazione pratica che presuppone una formazione professionale della durata di almeno due anni;

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- b) è in grado di attestare nello spazio di tempo compreso tra la fine della formazione di base e l'inizio degli esami almeno tre anni (nel caso di una formazione secondo la cifra 3.31 lett. a1) oppure almeno cinque anni (nel caso di una formazione secondo la cifra 3.31 lett. a2) di pratica professionale nell'ambito delle assicurazioni sociali.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 15 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione, al minimo però ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
 - a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 10 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 10 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
 - a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.1.1 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata in minuti	Nota per la voce	Nota per la parte d'esame
1 Assicurazione vecchiaia e superstiti	scritto	80		1
2 Assicurazione invalidità	scritto	80		1
3 Assicurazione infortuni	scritto	80		1
4 Assicurazione malattie	scritto	80		1
5 Previdenza professionale	scritto	80		1
6 Sicurezza sociale	scritto orale	60 20	1 1	1
7 Assicurazione disoccupazione e indennità in caso d'insolvenza	scritto	80		1
8 Indennità per perdita di guadagno, maternità e assegni familiari	scritto	40	1	1
Assicurazione militare	scritto	40	1	
9 Diritto	scritto	40	1	1
Coordinamento	scritto	40	1	
10 Prestazioni complementari	scritto	60	1	1
Assistenza sociale	orale	20	1	
Totale		800 min.		

Nella prima sessione di esame vengono svolte le parti da 1 a 5, nella seconda sessione le parti rimanenti.

Negli esami scritti sono verificate la conoscenza delle nozioni di base (attraverso domande di carattere più teorico e di comprensione) e la capacità di applicare quest'ultime a situazioni particolari sulla base di casi concreti. Alla parte 10 (Prestazioni complementari) viene esaminata anche la facoltà di agire in situazioni complesse.

Per quanto riguarda gli esami orali alla parte 6 è prevista una discussione (nella forma di un colloquio specialistico) di diversi aspetti della sicurezza sociale e di temi particolarmente attuali. La parte 10 (Assistenza sociale) verifica la capacità di fornire in maniera corretta e con competenza informazioni a una persona che necessita di aiuto.

5.1.2 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.2.1 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.2.2 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

Valutazioni con nota: la valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se:

- a) la nota complessiva corrisponde ad almeno 4.0;
- b) non ci sono più di due note di una parte d'esame inferiori a 4.0;
- c) nessuna nota di una parte d'esame è inferiore a 3.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Sozialversicherungs-Fachmann mit eidgenössischem Fachausweis / Sozialversicherungs-Fachfrau mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéral**
- **Specialista in materia di assicurazione sociale con attestato professionale federale**

Per la versione inglese si consiglia la formula: Specialist in Social Insurance with Federal Diploma of Professional Education and Training

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Il Comitato centrale FIAS fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 La FIAS si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 12 maggio 2006 concernente l'esame di professione per specialisti in materia di assicurazione sociale è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

9.21 Il primo esame sulla base di questo regolamento avrà luogo nel 2017.

9.22 I ripetenti in base al regolamento previgente del 22 maggio 2006 possono ripetere l'esame per al massimo due volte entro il 2018.

9.23 A partire dal 2017 i ripetenti hanno la possibilità di ripetere l'esame secondo le disposizioni del nuovo regolamento. Si tiene conto dei tentativi di superare l'esame effettuati in precedenza.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.


10 EMANAZIONE

Berna, 4 giugno 2015

SVS-FEAS-FIAS
Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazione sociali



Manfred Manser
Presidente centrale



Beatrix Guillet
Vice presidentessa

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **21 LUG 2015**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore